TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (TESTO A)

Art. 66

(R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Versione in vigore dal 7 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Capo	IV — Sistema di gestione informatica dei documenti
Sezione	Quarta — Sistema di gestione dei flussi documentali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-documentazione-amministrativa-testo-a/art-66-r-specificazione-delle-informazioni-previste-dal-sistema-di-gestione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it